



AREA SVILUPPO URBANISTICO
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
Piazza Milite Ignoto. n.6
17026 Noli (SV)

Ordinanza n.01 del 07/05/2018

VISTI

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale" e s.m.i. ;

il Decreto Legislativo n°507 del 30.12.1999 recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205 del 25.06.1999 e s.m.i. ;

il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e s.m.i.;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e s.m.i.;

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) inerente nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativamente alle concessioni demaniali marittime;

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59",

la Legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e s.m. e i. ;

le indicazioni meglio definite nello (SUA) denominato Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli approvato con Decreto Dirigenziale n.3339/08 emesso dalla Provincia di Savona il 07.05.2008 e s.m.i.;

il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) aggiornato con Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.11.2009 e approvato con nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.,

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002 e s.m.i ;

le “Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con Delibera Giunta Regionale n°512 del 21.05.2004 e s.m.i.;

il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Noli approvato con Delibera Consiglio Comunale n°17 del 16 marzo 2006;

le “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 156 del 15/02/2013;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 in data 05/08/2013 con la quale sono state approvate alcune modifiche alle citate “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

la precedente ordinanza n. 01/2017 emanata da questo Ufficio Demanio in data 10/05/2017 (cd “Ordinanza balneare”);

la D.G.R. n. 423 in data 27/03/2015 della Regione Liguria, dal titolo “Modifica alle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle SLA approvate con D.G.R. n. 156/2013, come modificate con D.G.R. n. 1057/2013” con la quale sono state apportate alcune modifiche al precitato documento, addivenendosi, in particolare, all'eliminazione del punto 4 lettera b), secondo comma, alla sostituzione integrale del punto 4 lettera b), terzo comma, e del punto 4 lettera c), secondo comma e all'integrazione dei punti 4 lettera b), quarto comma e 4) lettera c), quarto comma;

gli esiti della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Savona in data 23/04/2018 avente ad oggetto, tra le altre cose, le eventuali rettifiche da apportare alla vigente ordinanza di sicurezza balneare di competenza dell'Autorità Marittima;

la D.G.R. n. 424 in data 27/03/2015 della Regione Liguria, dal titolo “Modifica alle Linee Guida per spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con con D.G.R. n. 512/2004,

la Legge Regionale 22/03/2000 n. 23 e ss.mm.ii. “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16/04/2015 con la quale sono stati individuati i tratti di litorale demaniale da destinare ad animali domestici durante la stagione balneare ai sensi di quanto previsto dalla citata L.R. 23/2000;

l'ordinanza n. 72 emanata da questo Ufficio Demanio in data 22/12/2015 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla precitata ordinanza n. 33/2015, con particolare riferimento all'art. 3 (“Prescrizioni relative all'uso delle spiagge”);

la Legge Regionale n°1 del 03.01.2007 - “testo unico in materia di commercio” e ss.mm.ii..

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

il Regolamento regionale n.3 del 18/06/2007, come modificato dal Regolamento n. 5 del 21/11/2011, recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

l'ordinanza di sicurezza balneare n.83/2018 della Capitaneria di Porto di Savona in data 30/04/2018;

gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATE per intero le motivazioni poste a fondamento della modifica apportata al previgente testo nell'ordinanza balneare 2018 all'ordinanza n.01/2017;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni in materia di uso del Demanio Marittimo ;

VALUTATO che il Comune di Noli, in ottemperanza ai dispositivi ed alle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale e la loro regolamentazione;

VISTO il citato Codice della Navigazione, con particolare riferimento all'art. 30 ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 59, comma 1, n. 10), in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 105 del citato D.Lvo 112/1998, alla Legge Regionale n. 13/1999 e s.m. e i. e all'art. 4, comma 1 del "Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime" adottato dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b della citata L. R. n. 13/1999 e s.m e i.;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

emana la seguente

O R D I N A N Z A

ARTICOLO 1

- DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE -

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° Gennaio ed il 30 Aprile e tra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici non curativi, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dal successivo art. 4 del presente provvedimento. In tal caso, inoltre, dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo - di Savona.
3. Nei periodi sopracitati può essere consentito l'impiego delle strutture balneari per fini elioterapici mediante il mantenimento delle dotazioni e delle strutture minime previste nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento di Attuazione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli in premessa richiamato.

ARTICOLO 2

- ESPOSIZIONE ORDINANZA -

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

ARTICOLO 3

- PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE -

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a. lasciare in sosta unità navali, senza regolare autorizzazione e/o concessione, con sottostanti selle ed invasi o comunque apparati di sostegno e/o attrezzature che, in caso d'uso dell'imbarcazione, non possano essere messi a bordo, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio, a condizione che:

- le unità da pesca siano armate ed equipaggiate per la pesca professionale, in condizioni di navigabilità, di sicurezza e di decoro e siano posizionate ordinatamente e sistemate in modo tale da non creare intralcio e/o, in ogni caso, pericolo al passaggio e nell'utilizzo della spiaggia da parte dei restanti fruitori dell'arenile. Durante le operazioni di alaggio e varo il responsabile dell'unità da pesca presente in loco (proprietario/armatore/comandante) dovrà adottare ogni misura di precauzione necessaria a garantire l'incolumità dei restanti fruitori dell'arenile. In particolare, nel caso in cui vengano utilizzati sistemi di traino meccanici (es. argani), dovrà essere evitata alcuna forma di interferenza con i cavi utilizzati per il traino e con l'apparecchio stesso da parte di persone estranee alle operazioni;
- le unità da diporto siano in condizioni di navigabilità e di decoro e siano posizionate ordinatamente e sistemate in modo tale da non creare intralcio e/o, in ogni caso, pericolo al passaggio e nell'utilizzo della spiaggia da parte dei restanti fruitori dell'arenile. Ciò ad eccezione della cd. "Spiaggia dei pescatori" dove la sosta delle unità da diporto non è comunque consentita in quanto di potenziale ostacolo alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni da pesca professionale dirette e/o provenienti dall'area in concessione alla Cooperativa Pescatori L. Defferrari, sita a ridosso della passeggiata a mare;

2. non venga occupata la fascia di libero transito di cui alla successiva lett. c) del presente comma.

a) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

b) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e salvataggio. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata "fascia di transito"), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;

c) campeggiare e/o accamparsi;

d) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate;

e) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi, previa comunicazione all'Ufficio Demanio comunale, attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 30 Settembre di ogni anno, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;

f) durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida delle persone non vedenti, per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio e nelle aree meglio indicate nel successivo comma 2. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;

g) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto dei limiti previsti dal piano e della normativa acustica comunale;

h) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;

i) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;

m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

o) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile, drone e/o di apparecchio per il volo privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a mt.300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle forze dell'ordine competenti sul territorio;

p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

q) praticare dalle scogliere adiacenti le spiagge libere e del tratto Capo Noli /Malpasso "slackline" e/o attività simili senza preventiva autorizzazione comunale al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica e la stessa fruibilità delle zone balneari;

3. durante la stagione balneare, in via sperimentale, è altresì consentito, ai sensi della L.R. n°23 del 22 Marzo 2000 in premessa citata, condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio e/o apposite imbragature di sicurezza, nelle seguenti aree demaniali:

a) il tratto di spiaggia libera posta al confine fra il Comune di Noli ed il Comune di Spotorno, localizzata nella zona compresa fra la concessione demaniale del rimessaggio nautico "Sanal Spotornoli" ed i "Bagni Tripodoro", fatta eccezione per il tratto compreso tra la staccionata a giorno installata durante la stagione estiva ed il confine di levante del predetto stabilimento;

b) il tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare "Capo Noli" e l'area sottostante al tratto costiero posto in adiacenza alla strada provinciale n. 1 Aurelia alla progressiva Km. 590+800, compreso fra l'Hotel Capo Noli e la galleria di Capo Noli, come meglio individuato *in loco*, con l'obbligo, a carico di ogni singolo proprietario di animale, di: adoperarsi al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie volte a mantenere la pulizia ed il decoro dell'arenile ad uso libero allo scopo destinato, essere muniti di idonei strumenti per la raccolta delle feci, utilizzare guinzagli di misura non superiore a 1,5 mt, portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, affidare l'animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente.

c) previo accordo con i gestori degli stabilimenti balneari, che degli Enti preposti, ed eventuali gestori delle spiagge libere/libere attrezzate se assegnate, ad integrazione del servizio ordinario di assistenza bagnanti obbligatorio, è altresì consentito l'uso di unità cinofile mediante deposito di idoneo "*piano stagionale di salvamento con unità cinofile*" preventivamente concordato con il Comune di Noli e la Competente Capitaneria di Porto. L'utilizzo di unità cinofile da salvamento dovrà essere effettuato con l'ausilio obbligatorio di conduttore (cane/conduttore) entrambi certificati e dotati di brevetto, oltre che di idonei titoli abilitativi e documentazione sanitaria valida ed esigibile dal personale di controllo incaricato degli Enti preposti.

2. I concessionari devono inoltre :

a) adoperarsi affinché nella fascia meglio definita al precedente punto c) sia rispettato il divieto di cui al precedente comma 1);

b) consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, come meglio definito al comma e) dell'art. 251 della Legge n.296 del 27.12.2006, e più specificatamente conformemente a quanto indicato nel piano degli accessi a mare meglio definito dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli in premessa richiamato.

4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare, salvo apertura per elioterapia.
5. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dagli Enti all'uopo abilitati, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m e i..

ARTICOLO 4

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA NON CURATIVA E MONTAGGIO DELLE STRUTTURE BALNEARI -

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, 2° comma, delle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" della Regione Liguria, in premessa richiamate, e ss.mm ed ii., i contenuti del predetto documento vengono di seguito recepiti ed adattati, divenendo parte integrante del presente provvedimento.
2. **Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.**

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima ed il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

3. **Periodi di apertura.**

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura e sia per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del gestore in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9);
- b) nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10, o in diverso minore periodo stabilito dal Comune (vedi infra comma 4, lett. b);
- c) tutto l'anno.

4. **Regole di apertura**

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/09). Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo di stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato; possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/05 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata dal 1/4 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal gestore e comunicate al Comune, lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/05 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/09 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate") con un numero minimo, a discrezione del gestore, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 (quindici) unità per lo stabilimento e le 12 (dodici) unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/05 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/09 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), con un numero minimo, a discrezione del gestore, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 (quindici) unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune potrà richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.). Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

5. Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate.

- a) Assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;
- b) durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso gestore, deve essere mantenuta sempre efficiente;

- c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicensi al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa; f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
- l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- m) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- o) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile di riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;
- p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il gestore dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

6. Sanzioni

La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione di cui ai precedenti punti del presente art. 4 comporterà, in aggiunta alle pertinenti sanzioni di natura penale e/o amministrativa ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

7.I concessionari, in caso di apertura per attività elioterapiche non curative, in virtù di quanto disposto al riguardo dall'art. 15 del Regolamento di Attuazione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli in premessa richiamato, per mantenere le strutture di facile rimozione e attrezzature connesse sull'area in concessione saranno tenuti a presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241, all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale,

secondo il modello fac-simile scaricabile dal sito istituzionale di questo Comune all'indirizzo <http://www.comunenoli.gov.it> indicando la durata tempistica dell'attività ed allegando la pianta con i manufatti e le attrezzature utilizzate a tale scopo, con l'obbligo di osservare integralmente le pertinenti disposizioni del presente articolo 4.

8. Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture i concessionari hanno l'obbligo di trasmettere semplice comunicazione volta ad informare il Comune di Noli e la Capitaneria di Porto di Savona sul periodo destinato a tali operazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo, e mettere in atto tutte le precauzioni e le misure di sicurezza prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione, avendo cura di informare anche i titolari delle strutture balneari limitrofe (nel caso di spiagge libere, il Comune stesso) laddove il montaggio delle proprie attrezzature possa influire anche sulle condizioni di sicurezza delle aree confinanti.

Ciò al fine di consentire l'eventuale adozione di concomitanti misure di sicurezza atte ad inibire l'utilizzo di aree demaniali potenzialmente pericolose per l'utenza.

Il gestore è responsabile del corretto montaggio di tutte le opere e strutture mobili presenti nello stabilimento.

Il gestore è tenuto ad assicurare massima accuratezza e meticolosità nell'esecuzione a regola d'arte e secondo la migliore diligenza tecnica delle operazioni di fissaggio al suolo e, in ogni caso, saldo ancoraggio di tutte le strutture mobili dello stabilimento, garantendo un'adeguata manutenzione e, all'occorrenza, la pronta sostituzione di tutte le componenti soggette a deterioramento a causa dell'usura dagli agenti meteomarinari e/o dal ripetuto montaggio/smontaggio.

9. Alla fine della stagione balneare (1 Maggio – 30 Settembre) devono essere smontate e/o rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, gabinetti, le docce e le attrezzature disabili possono essere lasciati montati qualora si effettui elioterapia nel periodo invernale con le modalità sotto indicate:

a) al di fuori della stagione balneare e più precisamente nel periodo di apertura degli stabilimenti balneari per attività elioterapica, la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili, e fatte salve le strutture già autorizzate con titolo edilizio non stagionale, fatte salve eventuali deroghe richieste dal Comune per i soli casi di strutture balneari con apertura annuale, ai sensi di quanto disposto al riguardo nel precedente comma 4, punto c). Dovranno in ogni caso essere sempre garantiti i servizi minimi indispensabili alla fruibilità da parte delle persone disabili e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;

b) possono inoltre rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione previste dalla L.R. n°1/2007 e s.m.i., solo se collegate all'attività di elioterapia;

c) le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale; dovranno rimanere sull'arenile solo i chioschi, i basamenti, i muretti a protezione dalle mareggiate, le strutture fisse degli stabilimenti;

d) per proteggere serramenti ed eventuali porticati da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli appositi pannelli di protezione secondo i materiali meglio indicati nello (SUA) denominato "Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli" e nel "Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli", in premessa richiamati.

10. In caso di accertamento da parte del Comune di Noli e/o degli Enti e delle altre Autorità territorialmente preposte, riscontrata la violazione agli adempimenti connessi alle disposizioni sopra richiamate inerenti agli obblighi di smontaggio delle strutture di facile rimozione e di regolare apertura negli orari previsti dalle vigenti normative, ordinanze e regolamenti in vigore, il Comune di Noli potrà procedere all'immediata revoca delle autorizzazioni rilasciate ed all'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti normative.

11. Qualora fosse necessaria la sistemazione dell'arenile ai fini di fruibilità e sicurezza pubblica derivante da mareggiate e situazioni meteorologiche - marine avverse, è ammesso l'intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc. ecc.), a condizione che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante il periodo 01/06 – 15/09, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 09,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00, nel periodo 01/05 – 31/05 e 15/09 – 30/09 siano svolte, previa chiusura al pubblico della struttura, dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (fatto salvo per le giornate di sabato, domenica e festivi, per le quali valgono gli orari precedenti, ovvero: 6,00-9,00 e 19,00-21,00), mentre al di fuori della stagione balneare, dalle ore 07,00 alle ore 18,00, con l'obbligo di darne anticipata comunicazione al Comune di Noli ed alla Capitaneria di Porto di Savona.

Il predetto intervento non potrà comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia, fatto salvo il rispetto di quanto disposto in merito dall'Ordinanza Comunale – Ufficio Demanio Marittimo - n°10/2005 del 28.09.2005 e dalle specifiche vigenti normative in materia.

TAV.1 CARTELLO TIPO



ARTICOLO 5

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI -

1. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:

a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 1° giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;

b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico e garantita la sicurezza della balneazione almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla competente Autorità Marittima con l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2012 e s.m. e i. in premessa richiamata;

c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione quali (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dalle ordinanze e regolamenti comunali emanati in materia.

2. Il servizio di salvataggio e sicurezza resta disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare tempestivamente, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente ed ogni altra condizione di pericolosità, potenziale o conclamata, rilevata.

3. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera di colore giallo: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
4. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
5. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574 e s.m.i..
6. Pulizia dell'arenile:
 - a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.; al riguardo il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ;
 - b) il gestore deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica in maniera differenziata le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto e deposito nei luoghi opportunamente indicati dai competenti Uffici Comunali;
 - c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc. ecc);
 - d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale pietroso, vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
 - e) lo smaltimento delle alghe (posidonia, ecc. ecc.) dovrà essere effettuato conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 13/99, art.3 - c.1 lett. g – “Criteri per la gestione delle *banquettes* di Posidonia oceanica” modificata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 7 dicembre 2007 e s.m.i..
7. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
 - a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione, con caratteristiche conformi alle tipologie meglio definite negli strumenti urbanistici, demaniali e commerciali vigenti nel Comune di Noli;
 - b) le delimitazioni perpendicolari all'arenile fra le concessioni demaniali di stabilimenti balneari adiacenti ed ogni altro tipo di concessione contigua, se attuata, deve avvenire con idonea recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso di facile rimozione, con esclusione di ogni materiale pericoloso e non conforme a quanto meglio definito nello (SUA) denominato “Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli” in premessa richiamato ed alle vigenti normative;
 - c) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto aperti al pubblico, e con libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, devono esporre idonei cartelli riportanti il logo internazionale indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione e gli ingressi utilizzabili, compresi quelli accessibili dalle persone disabili, conformemente a quanto disposto nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di

Noli in premessa richiamato. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione ed in posizione tale da essere facilmente individuabile anche da parte delle persone disabili.

8. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e ridistribuire il materiale dell'ambito di paraggio, come previsto dalle vigenti disposizioni normative;

b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere altresì distribuito nell'ambito di paraggio, nel rispetto della normativa vigente; qualsiasi altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato;

c) le presenti norme, specifiche per gli stabilimenti balneari, valgono anche per le spiagge libere e libere attrezzate.

ARTICOLO 6

- DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE -

Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione, direttamente o indirettamente con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il gestore deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente :

1. **pulizia;**
2. **sorveglianza;**
3. **salvamento;**
4. **servizi igienici;**

Qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie, quali ad esempio sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini ecc., le medesime devono rispettare le previste condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.

Nelle spiagge libere attrezzate:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone portatrici di handicap/disabili, ai sensi della Legge n. 104/1992 e s.m.i.;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
5. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc. ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq

di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;

6. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
7. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
8. l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
9. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di transito. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente;
10. la gestione delle spiagge libere e libere attrezzate dovrà comunque essere conforme alle "Linee guida delle spiagge libere e libere attrezzate" della regione Liguria in premessa richiamate e di tutte le successive integrazioni normative introdotte.

ARTICOLO 7

- NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE GAVITELLI PER ORMEGGIO E CORRIDOI DI AVVICINAMENTO -
--

Nella zona di mare antistante il golfo del Comune di Noli la Regione Liguria con propria Deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 6 Novembre 2009 e s.m.i., ha individuato un "sito di interesse comunitario" (SIC) di "Posidonia Oceanica" e le annesse misure di salvaguardia per *habitat* di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. n.28/2009. Considerata la necessità di dover salvaguardare l'ambiente marino e costiero secondo gli indirizzi regionali si dispone quanto segue:

- 1. Gavitelli per ormeggio, piattaforme di stazionamento, galleggianti vari e gavitelli per il segnalamento della zona destinata alla balneazione:**
 - a) Nelle acque antistanti agli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, spiagge ecc.), il Comune di Noli ed i concessionari possono installare gavitelli stagionali per ormeggio di natanti da diporto, piattaforme marine di servizio, di sicurezza e soccorso, previo perfezionamento degli adempimenti previsti al riguardo (autorizzazione e/o comunicazione) dalla Regione Liguria nel Regolamento n. 3/2007 come modificato dal Regolamento n. 5/2011 in premessa richiamati, afferente all'immersione a mare degli annessi corpi morti ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. e rilascio del prescritto titolo abilitativo demaniale rilasciato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.
 - b) Nel litorale antistante al Comune di Noli nel periodo 01 Maggio - 30 Settembre i concessionari degli stabilimenti balneari possono installare entro e non oltre mt.100,00 dalla linea di costa, con semplice comunicazione alla Regione Liguria ed all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale secondo le indicazioni meglio definite all'art. 6 del citato Regolamento Regionale n. 3/2007,

in ottemperanza a quanto disposto dall'art.109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i., attrezzature a servizio dell'uso balneare aventi delle seguenti tipologie: piattaforme di sosta per bagnanti (boa) e piattaforme gonfiabili di gioco e stazionamento, recinti galleggianti destinati alla sicurezza a mare e/o connessi all'utilizzo dei disabili, queste ultime con l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare.

- c) I gavitelli dovranno essere installati e autorizzati con le modalità meglio richiamate dall'art.109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e del Regolamento Regionale n.5/2011, individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare. In caso di gavitelli con doppia boa/funzione, oltre che di sicurezza, anche per segnalazione di aree protette, dovranno essere installate n. 2 distinte targhette con appropriate indicazioni. Tutti i gavitelli e relativi corpi morti dovranno essere installati non prima del 01 maggio, salpati entro e non oltre il 30 settembre, salvo quelli destinati alla doppia segnalazione sicurezza/perimetrazione del SIC di posidonia oceanica individuato con D.G.R. n°1507 del 06.11.2009 e s.m.i., che resteranno posizionati in maniera permanente.
- d) La modalità di posa e dimensionamento dei gavitelli di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare annualmente emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona, congiuntamente alle vigenti disposizioni normative.
- e) Nel posizionamento dei gavitelli di segnalazione delle zone destinate alla balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere), in ottemperanza a quanto disposto al riguardo dall'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla competente Capitaneria di Porto di Savona, il Comune di Noli ed i concessionari, per quanto di rispettiva competenza, dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (decreto n. 989 del 02/05/2011) rilasciato dalla Regione Liguria ai sensi del citato art. 109 D. Lgs 152/2006 e s.m. e i..

2. Corridoi di transito stagionali :

- a) Nelle acque antistanti agli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, spiagge ecc.), il Comune di Noli e i concessionari possono installare, nel rispetto di quanto già disposto dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli in premessa richiamato, dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, corridoi di transito, previa richiesta e successiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale che provvederà a valutare caso per caso le istanze pervenute e ad razionalizzare l'installazione dei corridoi di transito nell'ambito territoriale di competenza in riferimento alle effettive esigenze riscontrate, alla tutela delle aree destinate alla balneazione, salvaguardia della pesca professionale, oltre che del SIC di posidonia oceanica meglio individuato dalla Regione Liguria con D.G.R. n°1507 del 06.11.2009 e s.m.i..
- b) Il richiedente e/o gestore, prima dell'inoltro all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale dell'istanza necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione della predetto corridoio di avvicinamento, dovrà dotarsi del titolo abilitativo per l'immersione a mare dei corpi morti necessari allo stazionamento della stessa ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e del relativo Regolamento Regionale Liguria n. 3/2007 s.m.i., al fine di rispettare i criteri di gestione territoriale ed ecocompatibile sopra richiamati e le vigenti disposizioni normative in materia.
- c) La modalità di posa e dimensionamento delle corridoi di avvicinamento di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare annualmente emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona , congiuntamente alle vigenti disposizioni di legge.

3. Pontile mobile ad uso pubblico :

- a) Il pontile mobile/smontabile localizzato in zona Capo Noli nella parte antistante Villa Pisapia in particolare resta subordinato all'uso pubblico e vincolato prioritariamente all'accesso a mare, approdo per mezzi di soccorso, sicurezza, superamento delle barriere architettoniche, fruizione disabili e

categorie protette in genere. Lo stesso, potrà essere inoltre, essere utilizzato per eventi, manifestazioni, promozione e sviluppo del territorio, legate allo sport, turismo, cultura, spettacolo e/o eventualmente affidato in gestione dal Comune di Noli mediante art.45bis del Codice della Navigazione così come modificato dalla Legge 04/12/93 n.494, a soggetti che svolgono servizi pubblici o di pubblico interesse sul territorio, associazioni onlus, cooperative sociali, aventi le seguenti finalità: promozione sportiva, di tutela ambientale legate al mare, promozione e sviluppo turistico, commercio equo-solidale, slow food, cooperazione e solidarietà, disabili/handicap, protezione civile, assistenza, recupero, volontariato, solidarietà e con altre destinazioni e tipologie individuate e meglio riconosciute dalle vigenti normative per l'uso pubblico e di pubblica utilità. L'utilizzo del pontile dovrà comunque avere sempre un uso compatibile con la pesca professionale, la balneazione, e gli usi del mare secondo tutte le norme e le ordinanze vigenti. Il predetto pontile potrà essere mantenuto per tutto l'anno e/o smontato nel periodo invernale compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale. L'uso del pontile, l'approdo, lo stazionamento delle imbarcazioni e dei natanti resta vincolato a rispetto delle disposizioni meglio definite con apposito regolamento comunale approvato dall'Amministrazione Comunale.

b) Al pontile potrà accedere solo il personale autorizzato, non potrà essere utilizzato per bivacchi, tuffi, solarium, pesca, approdo, stazionamento di imbarcazioni, carico e scarico di detriti e inerti, ed ogni altra attività non prevista dal punto precedente e non preventivamente assentita dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale. Inoltre il pontile dovrà essere utilizzato in conformità al Codice e al Regolamento della Navigazione, conformemente a tutti i criteri di tutela e rispetto ambientale D.L. n.152/2006, e ogni altra norma regionale e nazionale vigente.

ARTICOLO 8

- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI -

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed il personale delegato della Autorità e degli Enti territorialmente competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m. e i., della Legge Regionale n°1 del 03.01.2007, delle Leggi Regionali n°1 e 2 del 07.02.2008, delle Leggi Regionali n°22 del 04.07.2008 e n. 21 del 29/05/2012 e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. e i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune di Noli all'indirizzo: <http://www.comunenoli.gov.it>. oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza al suo contenuto.
4. La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ed abroga le precedenti ordinanze n. 01/2017 in premessa richiamate e resterà in vigore fino a sua espressa o tacita abrogazione, nelle forme di legge.

Noli, 07/05/2018

IL RESPONSABILE
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
(Arch. Raffaello RIBA)

